



ASSICURAZIONE PER RISCHI CATASTROFALI

La legge di bilancio 2024 ha introdotto per le imprese l'obbligo di stipulare un'assicurazione a copertura dei danni relativi a beni strumentali causati da eventi catastrofali.

La disposizione ha l'obiettivo di garantire un ristoro economico alle imprese in caso di eventi catastrofali, ponendo il rischio di tali eventi e i relativi costi non solo a carico dello Stato, ma anche di soggetti privati.

Con il DM 18/2025 sono state definite le modalità attuative delle polizze di assicurazione dei rischi catastrofali.

La presente informativa intende illustrare gli aspetti operativi di tale obbligo.

SOMMARIO

1. SOGGETTI OBBLIGATI	2
2. BENI OGGETTO DI COPERTURA	2
3. EVENTI ASSICURATI	3
4. ASPETTI CONTRATTUALI	3
5. SCADENZE PER ADEMPIERE	4
6. CONSEGUENZE DELLA MANCATA COPERTURA	4
7. CONCLUSIONI	4



1. SOGGETTI OBBLIGATI

Sono tenute a stipulare le polizze catastrofali tutte le imprese a prescindere dalla loro forma giuridica e, pertanto:

- Imprese individuali
- Società in nome collettivo
- Società in accomandita semplice
- Società a responsabilità limitata
- Società per azioni
- Cooperative
- Consorzi
- Fondazioni che svolgono attività d'impresa
- Stabili organizzazioni di imprese estere

Sono escluse dall'obbligo solo le imprese agricole in quanto per le stesse opera il Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteorologici.

Sono in ogni caso esclusi dall'ambito di applicazione della legge i professionisti, anche associati.

2. BENI OGGETTO DI COPERTURA

Devono essere assicurati i seguenti beni:

- terreni e fabbricati,
- impianti e macchinari,
- attrezzature industriali e commerciali,

L'assicurazione deve coprire i beni a qualsiasi titolo utilizzati e, pertanto, non solo quelli in proprietà ma anche in:

- locazione
- comodato
- leasing

Esclusioni

Sono esclusi dall'obbligo di assicurazione:

- i beni già provvisti di copertura assicurativa per le finalità qui descritte
- i beni assicurati per le medesime finalità da parte di altri soggetti
- i beni immobili che risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste, o gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione
- i beni che costituiscono rimanenze di magazzino

3. EVENTI ASSICURATI

La copertura assicurativa deve riguardare i danni causati dagli eventi catastrofali di seguito indicati:

- sismi
- alluvioni
- frane
- inondazioni
- esondazioni

La polizza assicurativa non è tenuta a coprire:

- i danni che sono conseguenza diretta del comportamento attivo dell'uomo
- i danni a terzi provocati dai beni assicurati a seguito di eventi
- i danni conseguenza diretta o indiretta di atti di conflitti armati, terrorismo, sabotaggio, tumulti
- i danni relativi a energia nucleare, armi, sostanze radioattive, esplosive, chimiche o derivanti da inquinamento o contaminazione.

4. ASPETTI CONTRATTUALI

Le nuove disposizioni di legge definiscono alcuni aspetti del contenuto del contratto di assicurazione, a cui le imprese di assicurazione devono conformare i loro testi di polizza.

Calcolo dei premi

I premi vanno determinati in misura proporzionale al rischio, tenendo conto di diversi elementi, tra cui:

- il territorio
- la vulnerabilità dei beni assicurati
- le misure adottate dall'impresa per prevenire i rischi e proteggere i beni assicurati.

Scoperto

La polizza può prevedere uno scoperto che resta a carico dell'assicurato.

In particolare:

- fino a 30 milioni di euro di somma assicurata, la parte a carico dell'impresa non può essere superiore al 15% del danno indennizzabile
- per la fascia superiore a 30 milioni di euro e per le grandi imprese (quelle che, alla data di chiusura del bilancio presentino, congiuntamente, un fatturato maggiore di 150 milioni di euro e un numero di dipendenti pari o superiore a 500), la determinazione della percentuale di danno



indennizzabile che rimane a carico dell'assicurato è rimessa alla libera negoziazione delle parti.

Massimale

I contratti di assicurazione potranno anche prevedere un massimale, vale a dire un importo massimo corrisposto per sinistro, secondo i seguenti principi:

- fino a un milione di euro di somma assicurata, il massimale è pari alla somma stessa
- da un milione a 30 milioni di euro, il limite di indennizzo è pari al 70% della somma assicurata
- sopra i 30 milioni di euro e per le grandi imprese, la determinazione di massimali è rimessa alla libera negoziazione delle parti.

5. SCADENZE PER ADEMPIERE

Il termine entro cui stipulare la polizza prevista dalle nuove disposizioni è stato stabilito alla data del 31.3.2025.

6. CONSEGUENZE DELLA MANCATA COPERTURA

Se le imprese destinatarie dell'obbligo non adempiono le nuove disposizioni prevedono che ne sarà tenuto conto nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.

Le imprese inadempienti, dunque, potrebbero essere escluse da agevolazioni pubbliche (non solo quelle spettanti in caso di eventi calamitosi) o potrebbero accedervi in misura ridotta.

7. CONCLUSIONI

Da un punto di vista strettamente operativo consigliamo di contattare il proprio assicuratore poiché tutte le primarie compagnie assicurative dovrebbero essere pronte alla stipula delle polizze già impostate in conformità alla legge.

Lo studio resta in ogni caso a disposizione per ogni ulteriore necessità o approfondimento.